



MARINA CALA GALERA  
CIRCOLO NAUTICO SOCIETA' PER AZIONI  
Capitale Sociale € 1.548.000,00 interamente versato

# STATUTO

Sede Sociale Porto Ercole (Monte Argentario)  
CALA GALERA  
Registro Società di Grosseto N. 00098740533 – Tribunale di Grosseto



MARINA CALA GALERA  
CIRCOLO NAUTICO SOCIETA' PER AZIONI  
Capitale Sociale € 1.548.000,00 interamente versato

# STATUTO

Sede Sociale Porto Ercole (Monte Argentario)  
CALA GALERA  
Registro Società di Grosseto N. 00098740533 – Tribunale di Grosseto

**Edizione aggiornata al 23-05-2004**

## STATUTO

### Art. 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "MARINA CALA GALERA - CIRCOLO NAUTICO - Società per Azioni".

### Art. 2

La Società ha sede legale in Monte Argentario (provincia di Grosseto).

### Art. 3

La Società ha la durata di novantanove anni, partendo dal giorno della sua omologazione.

### Art. 4

La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione di approdi turistici e loro infrastrutture anche balneari nel Comune di Monte Argentario, - frazione di Porto Ercole, località "Cala Galera", previa concessione da parte delle competenti Autorità. La Società potrà in particolare tra l'altro:

- a) stipulare eventuali contratti di appalto per la costruzione dell'approdo turistico e sue parti accessorie ed infrastrutture;
- b) acquistare e vendere immobili;
- c) creare servitù attive e passive di passaggio nei confronti ed a favore di terzi o quant'altro sia connesso o necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) tenere depositi di merce connessa con la natura dell'oggetto sociale;
- e) gestire in proprio o concedere a terzi stazioni di servizio per auto e natanti, nonché distributori per la vendita al pubblico di olii, carburanti e combustibili;
- f) svolgere attività finanziaria direttamente e indirettamente necessaria al conseguimento dei predetti scopi;
- g) concedere in subconcessione o in locazione od in uso gratuito od in comodato i beni sociali disponibili od indisponibili dichiarati tali dall'autorità marittima;
- h) compiere gli atti necessari per la restituzione gratuita al Demanio Marittimo di tutti i beni, secondo le clausole contenute nell'atto di sottomissione e secondo le disposizioni che fossero successivamente emanate dalle competenti autorità.

### Art. 5

Per conseguire i propri scopi la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune.

## **CAPITALE SOCIALE**

### **Art. 6**

Il Capitale Sociale è di € 1.548.000,00= (unmilione cinquecento quarantottomila) diviso in n. 300.000 (trecentomila) azioni da Euro 5,16= (cinque virgola 16) ciascuna.

### **Art. 7**

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. Tuttavia, tenendo conto dei particolari diritti ed obblighi ad esse inerenti, per procedere al trasferimento occorre darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società il quale, con delega all'Ufficio amministrativo, non potrà opporsi a rilasciare il proprio benestare dopo aver accertato la regolare posizione del Socio. Di tale benestare deve farsi menzione nelle annotazioni dei trasferimenti.

Nel caso di successione mortis causa, gli eredi saranno tenuti a nominare un unico comune rappresentante.

## **INDIVISIBILITA' DELLE AZIONI**

### **Art. 8**

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Tenuto conto della struttura del Porto e delle esigenze tecniche inerenti alla utilizzazione della superficie e delle installazioni portuali, le richiamate azioni saranno concentrate in gruppi ed emesse in titoli multipli, che non potranno essere frazionati. Conseguentemente le azioni raggruppate non potranno essere singolarmente cedute ma potranno esserlo solo unitamente alle altre che compongono il singolo gruppo, che assurge, quindi, ad unità indivisibile.

Tuttavia è demandata all'Assemblea ordinaria la facoltà di procedere, ove occorra, per esigenze tecniche o di interesse sociale, alla modifica dei raggruppamenti azionari.

## **LE ASSEMBLEE**

### **Art. 9**

Le assemblee dei soci si tengono presso la sede della Società, o in quel diverso luogo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

### **Art. 10**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano depositato i titoli azionari presso la sede sociale o presso le aziende di credito o Società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega anche da non soci.

#### Art. 11

L'Assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata anche quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresenti almeno un decimo del capitale sociale.

#### Art. 12

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà convocata con le formalità di legge.

La convocazione non è necessaria quando siano presenti tutti i soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

#### Art. 13

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze prescritte negli artt. 2368, 2369 Codice Civile.

#### Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice Presidente.

Qualora sia assente il Presidente e il vice Presidente, l'Assemblea nominerà fra gli altri amministratori il Presidente.

### AMMINISTRAZIONE

#### Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i cui componenti potranno essere anche non soci. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

#### Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere costituito da tre a quindici membri secondo quanto delibererà l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno - ove non abbia provveduto l'Assemblea - un Presidente e un vice Presidente, potrà inoltre nominare un Amministratore delegato, conferendo agli stessi parte o tutti dei propri poteri.

Il Presidente ed il vice Presidente (ai quali spetta la rappresentanza a norma del successivo art. 20) possono disgiuntamente nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio od ai singoli Consiglieri potranno riconoscersi dall'Assemblea compensi od emolumenti.

#### Art. 17

In seno al Consiglio esiste un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal vice Presidente e da un Consigliere. Esso ha il compito di controllare perché siano rese esecutive le delibere del Consiglio ed adottare i provvedimenti d'urgenza in relazione ai poteri che il Consiglio medesimo ad esso demanderà.

#### Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e potrà compiere, senza eccezione alcuna, qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge sono tassativamente demandati all'Assemblea dei Soci.

Fermo restando che la elencazione ha carattere meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione tra l'altro potrà:

- concordare e stipulare atti di fornitura, acquistare, vendere, permutare e gestire beni mobili ed immobili, assumere e/o concedere locazioni ultra novennali; consentire iscrizioni, surroghe, cancellazioni in genere e qualsiasi altra formalità ipotecaria, rinunciare ad ipoteche legali, compiere qualunque operazione bancaria, concedere fideiussioni a favore di terzi, rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità civile o militare, nazionale ed estera, stipulare i contratti, compresi gli atti di compromesso e transazioni, contrarre mutui sia attivi che passivi, assumere obbligazioni in genere, assumere partecipazioni e finanziamenti in Società, Ditte, assumere e licenziare il personale, esigere, ritirare crediti, somme, mandati, buoni, valori e quant'altro da qualsiasi dovuto alla Società da Enti Statali, parastatali, banche, istituti Società e privati, ritirare dalle Amministrazioni postali, ferroviarie, doganali e marittime e da qualsiasi altra amministrazione, raccomandate, assicurate, vaglia postali, e telegrafici, pacchi, colli, plichi, merci, materiale e quanto altro di pertinenza della Società e fare qualsiasi altra operazione nei confronti del debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, Banca d'Italia, firmando scritture, atti e documenti relativi, compresi quelli di discarico e liberazione, nominare arbitri e arbitratori, partecipare ad aste pubbliche, affrancare censi, livelli, canoni, concludere atti di locazione d'opera.

Il Consiglio di Amministrazione può ogni anno nominare uno o due segretari che possono essere scelti fuori dalla cerchia degli Amministratori ed azionisti; può, altresì, nominare un Direttore Generale, il cui compenso, le funzioni, nonché le attribuzioni, saranno da esso determinate.

#### Art. 19

Per la convocazione del Consiglio di Amministrazione si precede con lettera raccomandata indicante la data, l'ora e il luogo, nonché l'ordine del giorno delle riunioni e spedita almeno dieci giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo di telegramma recante le indicazioni richieste e spedito almeno tre giorni precedenti la riunione e con esclusione dei giorni festivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dagli amministratori presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio sono certificate da processi verbali firmati da chi presiede la riunione e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Comitati Consultivi permanenti o temporanei, con funzioni di ricerca e di studio, composti sia da azionisti, sia da persone estranee alla Società, fissandone l'importo delle indennità.

#### Art. 20

Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentano disgiuntamente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed hanno la firma sociale.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### Art. 21

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi di cui uno Presidente e di due supplenti, nominati dall'Assemblea, i quali verranno retribuiti secondo le tabelle degli ordini professionali.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile sulla società ove non sia nominato un revisore o una società di revisione.

### **ESERCIZIO - BILANCIO - UTILI**

#### Art. 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 23

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio, previo un esatto inventario delle attività e passività sociali.

Il bilancio accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, dovrà essere depositato, presso la Sede Sociale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che dovrà esaminarlo.

#### Art. 24

L'utile netto del bilancio sarà assegnato agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea e previa imputazione del 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria.

I dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, andranno in prescrizione a favore della Società.

## **LIQUIDAZIONE E CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

### **Art. 25**

Ove in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenisse allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

### **Art. 26**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre componenti che deciderà secondo diritto e a norma degli artt. 806 e segg. cpc.

La nomina del Collegio Arbitrale è devoluta alla Camera Arbitrale presso la CCIAA di Roma, che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio regolamento.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 27**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni di legge.